



PARERE MOTIVATO
n. 105 in data 17 MAGGIO 2016

OGGETTO: COMUNE DI SAN VITO DI CADORE (BL)
Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio”, con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” concernente “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)” e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, individuata con DGR 23/2014;
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- DATO ATTO** che il Comune di San Vito di Cadore con nota n.2968 del 13.05.14, assunta al prot. reg. al n.212973 del 16.05.14, ha inviato la seguente documentazione:
- DCC n.15 del 30.04.14 di adozione del PAT;
 - Avviso di deposito all'albo pretorio comunale;
 - Relazione tecnica preliminare;
 - Relazione generale di progetto;
 - Relazione sintetica;
 - NTA;
 - Quadro conoscitivo;



- Relazione geologica;
- Aspetti agronomici e naturalistici;
- Relazione idraulica;
- Vinca;
- Sintesi non tecnica;
- Rapporto Ambientale;
- Carta dei vincoli;
- Carta delle invarianti;
- Carta delle fragilità;
- Carta delle trasformabilità;
- Carta litologica;
- Carta geomorfologica;
- Carta idrogeologica;
- Carta della compatibilità geologica;
- Carta della compatibilità idraulica;
- Carta della sau;
- Mosaico della pianificazione vigente.

A seguito della richiesta di integrazioni n.273717 del 25.06.14, il comune con nota n.3349 del 18.06.15, assunta al prot. reg. al n.257802 del 22.06.15, ha addotto la seguente documentazione:

- Dichiarazione del responsabile del procedimento comunale attestante che sono pervenute n.14 osservazioni delle quali 11 attinenti a questioni ambientali;
- Dichiarazione del responsabile del procedimento comunale attestante che anteriormente all'adozione del PAT è stata effettuata una puntuale verifica delle destinazioni d'uso delle aree rispetto allo strumento urbanistico vigente e delle aree interessate da autorizzazioni regionali e provinciali;
- Dichiarazione del responsabile del procedimento comunale attestante che gli elaborati cartografici del PAT riportano le reali destinazioni d'uso del territorio;
- Elenco delle controdeduzioni alle osservazioni;
- Parere n.1125 dell'ULSS n.1 di Belluno;
- Vinca;
- Integrazioni al Rapporto Ambientale;
- Estratto di pubblicazione ne "Il Gazzettino" e "Corriere delle Alpi" del 16.05.14;
- Copia pubblicazione nel BURV n.51 del 16.05.14.

PRESO ATTO quanto riportato nella documentazione trasmessa ed in particolare nel Rapporto Ambientale

ESAMINATI i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale consultati, in atti.

VISTA la relazione istruttoria tecnica per la Valutazione di incidenza n. 103/2015 del Settore Pianificazione Ambientale della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VInCA-NUVV):

"Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza ambientale riguardante il Piano di Assetto del Territorio del Comune di San Vito di Cadore (BL).
Pratica 2689



Codice SITI NATURA 2000: IT3230017 "Monte Pelmo - Mondeval - Formin"; IT3230081 "Gruppo Antelao - Marmarole - Sorapis"

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la relazione di selezione preliminare per la Valutazione d'Incidenza, redatta dal dott. for. Michele Cassol e dal dott. for. Alberto Scariot e trasmessa dal Comune di San Vito di Cadore con nota n. 3349/cat. 10 del 18/06/2015, acquisito al prot. reg. con n. 257802 del 22/06/2015 ad integrazione della precedente notat acquisita con prot. reg. n. 212973 del 16/05/2014;

PRESO ATTO che il Piano in argomento riguarda l'intero territorio del comune di San Vito di Cadore con previsioni della durata di 10 anni;

PRESO ATTO che gli Ambiti Territoriali Omogenei del PAT di San Vito di Cadore sono:

- ATO 01 "Ambito Urbano": si tratta dell'unico ambito edificato del comune, dove l'insediamento antropico è stato favorito dalle dolci pendenze dei prati che degradano dalle pendici dell'Antelao e di Cima Bel Prà verso la valle del Boite, nonché dai terrazzi fluviali formati dall'azione dello stesso torrente che hanno permesso l'instaurarsi di attività agricole e di pascolo che hanno portato alla creazione dei piccoli nuclei abitati rurali sanvitesi; l'ATO è inoltre attraversato dalla S.S. 51 d'Alemagna e dalla Lunga Via delle Dolomiti (antico asse ferroviario ora adibito a pista ciclabile) che hanno costituito lo scheletro urbano su cui si è sviluppato, in particolare dalla seconda metà del '900, l'aggregato di San Vito di Cadore inteso come la fusione degli storici nuclei frazionali avvenuto con la diffusa edificazione di seconde case per le vacanze;
- ATO 02 "Ambito del demanio sciabile": si sviluppa sul versante montano a destra dell'abitato di San Vito di Cadore dove insistono le strutture relative agli impianti di risalita per lo sci alpino che permettono l'arroccamento dalla zona di Donariè al Capitel de Tambres e, più in alto a quota 1.570 m s.l.m., al Rifugio Scotter; la maggior parte dell'ambito è coperto da vegetazione d'alto fusto, intervallata dalle aree prative per la pratica dello sci servite da 5 impianti di risalita e dagli alberghi di Donariè, dal rifugio di Sapiaza a nord di Resinego e dal rifugio Scotter all'arrivo di monte della sciovia San Marco;
- ATO 03 "Ambito dei versanti boscati": costituisce l'ambito più esteso nel territorio del Piano e comprende gran parte dei versanti montani del comune, a partire dal fondovalle del Biois per risalire i versanti del Sorapiss ad Est e della Rocchetta ad Ovest; la fitta copertura forestale che lo ricopre è per lo più coniferata, con le peccete, localizzate in particolar modo nelle aree di quota inferiore, i lariceti nelle zone più elevate e le mughete a ridosso degli ambiti rocciosi; la presenza antropica è minima e concentrata nella zona di fondovalle del Boite dove si snoda la S.S. 51 d'Alemagna, la pista ciclabile della Lunga Via delle Dolomiti, la Cava della Vallesella e Dogana Vecchia, ultimo agglomerato edilizio del comune di San Vito di Cadore;
- ATO 04 "Ambito dei pascoli montani": l'ambito interessa la metà occidentale del comune dove sono presenti le principali aree a pascolo che si insinuano tra i massicci Dolomitici di



Croda da Lago, Lastroni di Formin e La Rocchetta a Nord, mentre a Sud si trova il Massiccio del Pelmo, il Monte Cenera ed il Col Piombin contenute nel sito Dolomiti UNESCO del Pelmo-Croda da Lago; i versanti estremamente acclivi sono diffusamente segnati da un reticolo idrografico a pettine di impluvi di montagna e corsi d'acqua temporanei che scorrono in direzione Nord-Sud a destra del massiccio di Formin per convogliare verso il torrente Maè o verso il torrente Boite, ed in direzione Sud-Nord a sinistra del massiccio di Formin per convogliare nel torrente Boite in comune di Cortina d'Ampezzo;

- ATO 05 "Ambito delle rocce e dei ghiaioni": si sviluppa lungo le morfologie rupestri che dominano il paesaggio in sinistra orografica del torrente Boite; da Nord a Sud si incontrano le cime Dolomitiche appartenenti al gruppo del Sorapiss quali la Croda Martora, Punta Sorapis, Forzela de rà Caza Granda, Torre Sabbioni, Cima Bel Prà, Cima Bastioni e Cima Scotter, ed il Massiccio dell'Antelao che svetta a Sud-Est del comune; si caratterizza per l'elevato valore paesaggistico ed ambientale rimarcato dalla presenza del Sito Dolomiti UNESCO e dalle aree della Rete Natura 2000 dei Gruppi Antelao-Marmarole-Sorapiss;

PRESO ATTO che il dimensionamento del PAT del comune di San Vito di Cadore segue gli obiettivi strategici conservativi e tutelanti per il territorio comunale, ovvero:

- evitare nuove azioni speculative sul territorio di San Vito di Cadore che vedono l'occupazione della scarsa SAU disponibile per interventi legati alla costruzione di seconde case che consumano il territorio senza però valorizzare il sistema ricettivo comunale;
- favorire nella misura più ampia possibile il recupero del rilevante patrimonio edilizio esistente inutilizzato o sottoutilizzato in quanto occupato solo stagionalmente;
- incentivare la riappropriazione del territorio di San Vito di Cadore da parte della popolazione residente;
- migliorare il sistema abitato di San Vito di Cadore in termini di accessibilità e di servizi alla cittadinanza al fine di migliorare gli standard abitativi della popolazione residente, offrendo al contempo un territorio maggiormente attrattivo anche da parte dei fruitori turistici;
- ripensare il modello di sviluppo turistico esistente nell'ottica di poter rispondere al periodo di stagnazione economica ed alla concorrenza dei territori contermini attraverso azioni intercomunali che possano aiutare le attività imprenditoriali a tornare competitive sia in termini di qualità dell'offerta ricettiva che dell'offerta turistica;

PRESO ATTO che il PAT non prevede nuove linee di sviluppo siano esse residenziali, turistiche o produttive (ad eccezione di quelle previste per la rilocalizzazione degli abitati in condizioni di rischio idrogeologico), consentendo unicamente interventi di saturazione, densificazione o recupero all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata esistenti;

PRESO ATTO che per gli articoli 1, 2, 3, 4, 9, 11, 12, 14, 26, 32, 35, 38.2, 38.5, 41, 42, 44, 45, 47 delle norme tecniche di attuazione del Piano in argomento viene indicatato che non vi sia nessuna potenziale interferenza con la rete Natura 2000 e che pertanto non sono analizzati rispetto agli effetti che potrebbero produrre;

CONSIDERATO che, fatti salvi gli articoli 1, 2, 3, 4 dove ciò è evidente dalla lettura della norma in quanto si tratta di semplici definizioni e descrizioni, non è data motivazione dell'assenza di effetti e che pertanto ciò risulta essere un giudizio degli estensori dello studio;

PRESO ATTO che per gli articoli 10, 14, 19, 32, 32, 34 (limitatamente a: prati pascoli ed aree boscate, contratto del fiume Boite, qualità dei centri urbani, collegamenti intervallivi, mobilità pedonale urbana e parcheggi, qualità alberghiera, piccola ricettività, rete percorsi del territorio e bike), 36, 38.4, 38.7, 39, 40 delle norme tecniche di attuazione del Piano in argomento viene indicatato che non è valutabile la potenziale interferenza con la rete Natura 2000 e che pertanto non sono analizzati rispetto agli effetti che potrebbero produrre;

CONSIDERATO che sono da analizzare gli articoli che non definiscono o localizzano le azioni con dettaglio secondo il principio di precauzione ossia come se gli effetti possano



riguardare l'intero territorio pertinente e fosse possibile attuare tutto ciò che è lecito secondo la normativa vigente;

PRESO ATTO che per gli articoli 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 20, 21, 34 (limitatamente a: prati pascoli ed aree boscate, sistema UNESCO, riqualificazione energetica dei centri), 37, 38.6, 40, 43, 46 delle norme tecniche di attuazione del Piano in argomento viene indicato che è un'azione con effetti positivi e che pertanto non sono analizzati rispetto agli effetti che potrebbero produrre;

CONSIDERATO che tali effetti non sono stati individuati e quantificati, né è data motivazione di tali effetti supposti positivi (ossia effetti che aumentano il grado di conservazione di habitat e specie all'interno dell'area di analisi) e che pertanto ciò risulta essere un giudizio degli estensori dello studio;

CONSIDERATO che in linea del tutto generale non è mai possibile analizzare la possibilità di incidenza se prima non vengono individuati e quantificati gli effetti derivanti dal piano;

CONSIDERATO che è previsto in tali casi dalla D.G.R. 2299/2014 che "qualora per l'identificazione e misura degli effetti si facesse ricorso a metodi soggettivi di previsione quali ad esempio il cosiddetto "giudizio esperto", la valutazione e la conseguente approvazione dovrà contenere una prescrizione che obbliga allo svolgimento di un monitoraggio in accordo con un programma di monitoraggio redatto secondo il successivo paragrafo 2.1.3, con metodi che permettano di distinguere chiaramente gli effetti dovuti al piano, progetto o intervento, da altri eventuali effetti concomitanti";

VERIFICATO che non sono stati individuati e quantificati effetti relativamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 32, 34, 35, 36, 37, 38.2, 38.4, 38.5, 38.6, 38.7, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 che quindi non sono valutabili;

VERIFICATO che gli articoli 13, 15, 22, 23, 24, 27, 38.1, 38.3 pur indicati suscettibili di potenziali interferenze sui siti della rete Natura 2000, poi non sono stati puntualmente analizzati e che quindi non sono valutabili;

PRESO ATTO che sono stati analizzati esclusivamente gli articoli 25, 28, 29, 30, 31, 38;

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza individua l'area di analisi rispetto ai seguenti fattori (così come codificati a seguito della decisione 2011/484/Ue): "D01 - Strade, sentieri e ferrovie", "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D01.02 - Strade, autostrade (incluse tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "E01.01 - Urbanizzazione continua", "E02 - Aree industriali e commerciali", "E06 - Altri tipi attività di urbanizzazione - sviluppo residenziale, commerciale, industriale e attività similari", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "H01 - Inquinamento delle acque superficiali", "H01.06 - Inquinamento diffuso di acque superficiali dovuto ai trasporti e alle infrastrutture di trasporto senza collegamento impianti o accorgimenti per il trattamento delle acque", "H01.08 - Inquinamento diffuso di acque superficiali dovuto a scarichi domestici (inclusi quelli in aree prive di rete fognaria)", "H02.08 - Inquinamento diffuso delle acque sotterranee dovuto all'uso del suolo in area urbana", "H04 - Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi", "H06.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori", "H06.02 - Inquinamento luminoso", "J02 - Modifiche delle condizioni idrauliche indotte dall'uomo";

PRESO ATTO che per ciascuno dei suddetti fattori perturbativi è stato definito il dominio spaziale e temporale stimato in ragione di un giudizio esperto (ad eccezione dell'analisi relativa al rumore) e che l'area di massima influenza, definita anche sulla base del principio di precauzione, corrisponde a quella determinata per il fattore H06.01.01 "Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari";

PRESO ATTO che l'ambito di massima influenza di cui all'area di analisi ricomprende un intorno di 200 m rispetto agli effetti sulla fauna e di 50 m rispetto agli effetti sugli habitat;

PRESO ATTO che, nell'identificazione di tutti i piani, progetti e interventi che possono interagire congiuntamente, lo studio indica le politiche di tutela del futuro piano di gestione dei siti della rete Natura 2000 e di salvaguardia del P.T.R.C., mentre non fa cenno a quanto in precedenza riportato sulla trasformabilità recepita dal P.T.C.P. relativa al tracciato della nuova linea ferroviaria, che costituisce vincolo ai fini normativi, demandando ad una



successiva variante tematica la definizione puntuale del tracciato nonché delle nuove funzioni previste per il sistema ferroviario in relazione ai servizi ai residenti, alle imprese, alle vocazioni turistiche del territorio;

PRESO ATTO e VERIFICATO che, relativamente alla localizzazione rispetto i siti della rete Natura 2000, gli effetti del piano in argomento ricadono parzialmente all'interno dei siti IT3230017 "Monte Pelmo - Mondeval - Formin" e IT3230081 "Gruppo Antelao - Marmarole - Sorapis";

PRESO ATTO che nello studio risultano indicate coinvolte superfici riferibili ai seguenti habitat di interesse comunitario: 3240 - Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix eleagnos*, 6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*), 91E0* - Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*), 9410 - Foreste acidofile montane e alpine di *Picea* (*Vaccinio-Piceetea*);

RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia cartografia degli habitat e habitat di specie approvata con D.G.R. 1125/2008 e in seguito integrata con D.G.R. 4240/2008 risultano presenti sul territorio comunale i seguenti habitat di interesse comunitario: 3130 - Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei *Littorelletea uniflorae* e/o degli *Isoëto-Nanojuncetea*; 3240 - Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix eleagnos*; 4060 - Lande alpine e boreali; 4070* - Boscaglie di *Pinus mugo* e *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*); 4080 - Boscaglie subartiche di *Salix* spp.; 6150 - Formazioni erbose boreo-alpine silicicole; 6170 - Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine; 6230* - Formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale); 6410 - Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*); 6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*); 7140 - Torbiere di transizione e instabili; 7230 - Torbiere basse alcaline; 8110 - Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (*Androsacetalia alpinae* e *Galeopsietalia ladani*); 8120 - Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*); 8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica; 8220 - Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica; 8240* - Pavimenti calcarei; 9130 - Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*; 9140 - Faggeti subalpini dell'Europa centrale con *Acer* e *Rumex arifolius*; 9150 - Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del *Cephalanthero-Fagion*; 91E0* - Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*); 9410 - Foreste acidofile montane e alpine di *Picea* (*Vaccinio-Piceetea*); 9420 - Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*;

RITENUTO che nell'attuazione di quanto non è stato analizzato (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 32, 34, 35, 36, 37, 38.1, 38.2, 38.3, 38.4, 38.5, 38.6, 38.7, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47) non debbano essere coinvolte superfici riferibili a tali habitat, così come individuate dalle DD.G.R di riferimento;

PRESO ATTO che nello studio risultano indicate coinvolte le seguenti specie di interesse comunitario: *Cyripedium calceolus*, *Coronella austriaca* (ritenuta non vulnerabile), *Pernis apivorus*, *Aegolius funereus*, *Dryocopus martius*

RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2200/2014, le specie di cui è possibile o accertata la presenza (Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce) comprendono: *Cyripedium calceolus*, *Campanula morettiana*, *Campanula scheuchzeri*, *Physoplexis comosa*, *Parnassius apollo*, *Parnassius mnemosyne*, *Phengaris arion*, *Euphydryas aurinia*, *Lopinga achine*, *Cottus gobio*, *Salamandra atra*, *Bombina variegata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Vipera ammodytes*, *Pernis apivorus*, *Aquila chrysaetos*, *Falco peregrinus*, *Crex crex*, *Bubo bubo*, *Glauclidium passerinum*, *Aegolius funereus*, *Picus canus*, *Dryocopus martius*, *Picoides tridactylus*, *Lanius collurio*, *Myotis blythii*, *Myotis daubentonii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Eptesicus nilssonii*, *Eptesicus serotinus*, *Vespertilio murinus*, *Tadarida teniotis*, *Dryomys nitedula*, *Muscardinus avellanarius*, *Ursus arctos*;



RISCONTRATO che rispetto alla verifica dell'idoneità delle precedenti specie, nel territorio comunale sono presenti i seguenti ambienti attribuiti alle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "14110 - Parchi urbani", "14120 - Cimiteri vegetati", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "31100 - Bosco di latifoglie", "31113 - Acerifrasineto tipico", "31121 - Alneto di ontano nero e/o bianco", "31122 - Alneto di ontano verde", "31211 - Abietetto dei substrati carbonatici", "31231 - Lariceto primitivo", "31232 - Lariceto tipico", "31233 - Larici-cembreto con abete rosso", "31235 - Larici-cembreto tipico", "31242 - Pecceta dei substrati carbonatici altimontana", "31243 - Pecceta dei substrati carbonatici subalpina", "31245 - Pecceta dei substrati silicatici dei suoli mesici subalpina", "31249 - Pecceta secondaria montana", "31255 - Pineta di pino silvestre mesalpica tipica", "31256 - Pineta di pino silvestre mesalpica con abete rosso", "31257 - Pineta di pino silvestre primitiva", "31311 - Piceo-faggeto dei suoli mesici", "31312 - Piceo-faggeto dei suoli xerici", "32120 - Pascoli di pertinenza della malga", "32130 - Pascoli diversi", "32232 - Mugheta mesoterma", "32233 - Mugheta microterma", "33200 - Rocce nude falesie e affioramenti", "33210 - Greti e letti di fiumi e torrenti", "33220 - Piste da sci e linee di impianti di risalita", "33230 - Ghiaioni", "33300 - Area a vegetazione rada", "51110 - Fiumi, torrenti e fossi", "51210 - Bacini senza manifeste utilizzazione produttive" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

RITENUTO che nell'attuazione di quanto non è stato analizzato (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 32, 34, 35, 36, 37, 38.1, 38.2, 38.3, 38.4, 38.5, 38.6, 38.7, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47) non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti delle suddette specie nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, se non sono coinvolti habitat e non varia l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, all'interno delle aree coinvolte;

PRESO ATTO che lo studio esamina gli artt. 28, 30 e 31 sull'urbanizzato consolidato delle norme tecniche di attuazione e che quindi propone la non necessità di effettuare ulteriori valutazioni di incidenza per interventi per aree residenziali, individuate in apposita cartografia;

VERIFICATO che gli interventi in argomento non interessano ambiti ricompresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati corrispondono ad aree attribuite alle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "14110 - Parchi urbani", "14120 - Cimiteri vegetati", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame, anche rispetto al patrimonio fotogrammetrico regionale;



CONSIDERATO che l'art. 12, c.3, vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

VERIFICATO che rispetto a tali ambiti non varia l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate purché siano utilizzate specie vegetali autoctone e locali, coerenti con il contesto ecologico dell'area;

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dal piano in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

RITENUTO che, qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alle DD.G.R. 1125/2008 e 4240/2008, l'ipotesi di non necessità si applichi esclusivamente alle seguenti categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "14110 - Parchi urbani", "14120 - Cimiteri vegetati", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

PRESO ATTO che lo studio esamina l'art. 38 relativo a nuova viabilità;

RITENUTO che per la nuova viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva e porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:

- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
- favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam;
- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
- verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi;



CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

CONSIDERATO che lo studio in argomento esclude la possibilità di effetti a carico di habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce presenti nell'area di analisi;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare per la valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che per l'attuazione del piano in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui siano correttamente attuate le seguenti indicazioni prescrittive;

CONSIDERATO che per l'analisi della possibilità di incidenza risulta applicato un metodo soggettivo di previsione (il cd. "giudizio esperto") e che ciò impone l'obbligo di effettuare il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni di cui al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RITENUTO che il Comune verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che a seguito della verifica, sia trasmessa annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli 25, 28, 29, 30, 31, 38 e separatamente agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 32, 34, 35, 36, 37, 38.1, 38.2, 38.3, 38.4, 38.5, 38.6, 38.7, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 delle norme tecniche di attuazione dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RITENUTO che tutto quanto non espressamente valutato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno limiti spaziali e temporali dell'analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza del piano;

CONSIDERATO che il grado di conservazione degli habitat, così come definito dalla decisione 2011/484/Ue, comprende tre sottocriteri (1. grado di conservazione della struttura, 2. grado di conservazione delle funzioni, 3. possibilità di ripristino) e che nel particolare:

1. il grado di conservazione della struttura compara la struttura di un habitat con i dati del manuale d'interpretazione e con le altre informazioni scientifiche pertinenti, quali i fattori abiotici a seconda dell'habitat considerato;
2. il grado di conservazione delle funzioni prevede la verifica del mantenimento delle interazioni tra componenti biotiche e abiotiche degli ecosistemi e della capacità e possibilità di mantenimento futuro della sua struttura, considerate le possibili influenze sfavorevoli, nonché tutte le ragionevoli e possibili iniziative a fini di conservazione;
3. la possibilità di ripristino è considerata esclusivamente se l'habitat subisce effettive incidenze significative negative;

CONSIDERATO che il grado di conservazione delle popolazioni delle specie, così come definito dalla decisione 2011/484/Ue, comprende due sottocriteri (1. il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie (habitat di specie) e 2. la possibilità di ripristino):



1. il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie valuta nel loro insieme gli elementi degli habitat in relazione ai bisogni biologici della specie (gli elementi relativi alla dinamica della popolazione sono tra i più adeguati, sia per specie animali che per quelle vegetali, oltre alla struttura degli habitat di specie e ai fattori abiotici che devono essere valutati), definendo a.) le aree occupate dalla popolazione della specie nelle diverse stagioni; b) i requisiti (delle aree effettivamente occupate) che soddisfano tutte le esigenze vitali della specie (tipicamente aree di: residenza; reclutamento e insediamento; alimentazione; nursery; riproduzione e accoppiamento; nidificazione e deposizione; sosta temporanea (comprese migrazioni); sosta prolungata (comprese migrazioni, svernamento, estivazione, ecc.); c) le relazioni dei differenti habitat di specie rispetto ai diversi cicli di vita;
2. la possibilità di ripristino è considerata esclusivamente se l'habitat subisce effettive incidenze significative negative;

CONSIDERATO che i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico si riferiscono a situazioni in cui i piani, i progetti e gli interventi risultano essere indispensabili:

1. nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (salute, sicurezza, ambiente);
2. nel quadro di politiche fondamentali per lo Stato e la società;
3. nel quadro di attività di natura economica o sociale rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico;

CONSIDERATO inoltre che per il riconoscimento della sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

1. l'interesse pubblico deve essere rilevante anche rispetto agli obiettivi della direttiva 92/43/Cee e 2009/147/Ce;
2. l'interesse pubblico deve essere a lungo termine e tale orizzonte temporale deve essere definito;

VERIFICATO che il Piano non rappresenta motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e che pertanto non sono possibili le deroghe di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., ossia l'ipotesi di misure di compensazione in presenza di incidenze significative negative;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala che l'elaborato in esame risulta organizzato secondo le indicazioni riportate nell'allegato A alla D.G.R. 3173/2006, e rispetto a queste solo parzialmente conforme, e che, ai fini dell'attività istruttoria svolta secondo la D.G.R. n. 2299/2014, i giudizi espressi nel presente studio sulla significatività delle incidenze, altresì derivanti da metodi soggettivi di previsione (e non espliciti rispetto la variazione del grado di conservazione), possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle seguenti prescrizioni;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la Valutazione di Incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;

RITENUTO di prescrivere, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce in sede di attuazione del Piano:

1. che tutto quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.
2. che sia vietato, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle riportate nello studio esaminato e caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014 e di seguito riportate: "D01 - Strade, sentieri e ferrovie",



- “D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)”, “D01.02 - Strade, autostrade (incluse tutte le strade asfaltate o pavimentate)”, “E01.01 - Urbanizzazione continua”, “E02 - Aree industriali e commerciali”, “E06 - Altri tipi attività di urbanizzazione - sviluppo residenziale, commerciale, industriale e attività similari”, “E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici”, “H01 - Inquinamento delle acque superficiali”, “H01.06 - Inquinamento diffuso di acque superficiali dovuto ai trasporti e alle infrastrutture di trasporto senza collegamento impianti o accorgimenti per il trattamento delle acque”, “H01.08 - Inquinamento diffuso di acque superficiali dovuto a scarichi domestici (inclusi quelli in aree prive di rete fognaria)”, “H02.08 - Inquinamento diffuso delle acque sotterranee dovuto all’uso del suolo in area urbana”, “H04 - Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi”, “H06.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori”, “H06.02 - Inquinamento luminoso”, “J02 - Modifiche delle condizioni idrauliche indotte dall’uomo”;
3. che nell’attuazione, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, degli artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 32, 34, 35, 36, 37, 38.1, 38.2, 38.3, 38.4, 38.5, 38.6, 38.7, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, all’interno delle aree coinvolte;
4. che, al di fuori delle aree caratterizzate dai codici “11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)”, “11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)”, “11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)”, “11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)”, “12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)”, “12170 - Cimiteri non vegetati”, “12190 - Scuole”, “12260 - Aree adibite a parcheggio”, “14110 - Parchi urbani”, “14120 - Cimiteri vegetati”, “14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)” nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all’IDT della Regione Veneto, per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
5. che per la nuova viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva e porre in essere le seguenti indicazioni:
- impedire l’ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l’installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
 - favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell’infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l’1% in modo da evitare ristagni d’acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam;
 - installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell’infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
 - verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall’infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi;



6. che il Comune verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che, a seguito della verifica, sia trasmessa annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli 25, 28, 29, 30, 31, 38 e separatamente agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 32, 34, 35, 36, 37, 38.1, 38.2, 38.3, 38.4, 38.5, 38.6, 38.7, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 delle norme tecniche di attuazione dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
7. che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
8. di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, all'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;
9. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;

PERTANTO

PRENDE ATTO

della dichiarazione del dott. for. Michele Cassol e dal dott. for. Alberto Scariot, i quali dichiarano che "con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000",

PROPONE

un esito favorevole con prescrizioni della valutazione di incidenza riguardante il Piano di Assetto del Territorio del Comune di San Vito di Cadore (BL)

e

RICONOSCE

qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alle DD.G.R. 1125/2008 e D.G.R. 4240/2008, la non necessità della valutazione di incidenza numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" per le aree contraddistinte dalle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "14110 - Parchi urbani", "14120 - Cimiteri vegetati", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto."

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento ha fatto pervenire dichiarazione attestante che sono pervenute n.14 osservazioni delle quali 11 attinenti a questioni ambientali, precisamente: n. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14.

